

Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante [LTP])

Panoramica delle modifiche previste al testo attuale

Legge sul traffico pesante (RS 641.81)

Art.	Legge attuale	Nuova legge
Art. 1	¹ La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse.	¹ <i>La tassa sul traffico pesante</i> (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli <i>ad esso imputabili</i> a carico della collettività, <i>sempre che</i> esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse.
Art. 4	² I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli.	² I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può <i>adeguare questo importo al rincaro. Può definire categorie di tassa per i veicoli.</i>
Art. 6	¹ La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi. ² Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. ³ La tassa può inoltre essere riscalata in funzione delle emissioni o del consumo.	¹ <i>L'ammontare della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è calcolato, per ogni veicolo, in base ai seguenti criteri:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>peso totale massimo autorizzato;</i> b. <i>chilometri percorsi sul territorio doganale; e</i> c. <i>emissioni o consumo.</i> ² Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della TTPCP. ³ <i>L'ammontare della tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP) è calcolato in base al tipo e al peso totale del veicolo.</i>
Art. 7	¹ I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. ² I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. ³ Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche.	¹ <i>L'ammontare della tassa deve essere calcolato in modo da coprire i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività, sempre che nessun trattato internazionale o motivo inerente alla tecnica di riscossione e di calcolo si opponga rispettivamente all'ammontare o al calcolo della stessa. I proventi della tassa non devono superare la totalità di questi costi.</i> ² <i>Il calcolo dei costi a carico della collettività è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche.</i> ³ <i>nuovo cpv. 2.</i>
Art. 8	¹ Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue:	¹ <i>Ai fini della riscossione della TTPCP il Consiglio federale definisce categorie di tassa per i veicoli.</i>



	<p>a. la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato;</p> <p>b. in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate;</p> <p>c. se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita.</p> <p>² Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1.</p> <p>³ All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale:</p> <p>a. tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante;</p> <p>b. tiene conto dell'onere dell'economia;</p> <p>c. tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia;</p> <p>d. vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia;</p> <p>e. considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti.</p>	<p>² A tal scopo considera le emissioni o il consumo dei veicoli, in particolare:</p> <p>a. emissioni di inquinanti dei veicoli;</p> <p>b. emissioni di gas serra dei veicoli; o</p> <p>c. efficienza energetica.</p> <p>³ Il Consiglio federale tiene inoltre conto dei trattati internazionali e delle esigenze delle imprese in materia di certezza della pianificazione.</p>
Art. 8a		<p>¹ Il Consiglio federale fissa, per ogni categoria di tassa, una tariffa in centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato.</p> <p>² A tal fine tiene conto delle disposizioni dei trattati internazionali, in particolare:</p> <p>a. calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti e dei costi a carico della collettività;</p> <p>b. onere del traffico pesante per l'economia;</p> <p>c. effetti in materia di pianificazione del territorio e ripercussioni del traffico pesante sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia;</p> <p>d. promozione della competitività della ferrovia;</p> <p>e. ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti;</p> <p>f. rincaro.</p>

Art. 8b		<p>¹ L'attribuzione alla categoria di tassa è effettuata:</p> <p>a. per i veicoli svizzeri: all'immatricolazione;</p> <p>b. per i veicoli esteri: all'entrata nel territorio doganale.</p> <p>² Se la persona assoggettata al pagamento della tassa non fornisce alcuna prova in merito alla categoria nella quale rientra il suo veicolo, quest'ultimo è attribuito alla categoria di tassa che prevede la tariffa massima.</p> <p>³ Se fornisce la prova in un momento successivo, si procede a una riattribuzione del veicolo. Se in questo contesto il veicolo è attribuito a una categoria di tassa che prevede una tariffa più bassa, la persona assoggettata al pagamento della tassa ha diritto alla restituzione delle tasse pagate in eccesso, dopo detrazione di un emolumento per l'onere amministrativo. Il Consiglio federale può fissare un importo minimo per la restituzione.</p>
Art. 11	<p>³ In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio.</p> <p>⁴ L'importo della tassa può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020¹ sulla protezione dei dati.</p>	<p>³ In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la TTPCP può essere imposta d'ufficio.</p> <p>⁴ L'importo della TTPCP può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020² sulla protezione dei dati.</p>
Art. 19	<p>² La Confederazione impiega la sua quota innanzitutto per finanziare i grandi progetti ferroviari di cui all'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale e per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.</p>	<p>² La Confederazione assegna la sua quota dei proventi netti al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 2013³ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.</p> <p>^{2bis} Se il Consiglio federale nella pianificazione finanziaria del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria prevede una riserva adeguata, la Confederazione impiega i mezzi non necessari alla costituzione della riserva per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.</p>

Legge federale concernente la promozione dell'acquisto di veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica del traffico merci (RS XXX)

Art. 1		<p>¹ La presente legge disciplina le misure di accompagnamento nel traffico merci relative all'assoggettamento di veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica alla tassa sul traffico pesante di cui alla legge del 19 dicembre 1997⁴ sul traffico pesante (LTTP).</p> <p>² Un veicolo a motore pesante è considerato a propulsione elettrica se è dotato di un dispositivo a batteria o a cella a combustibile alimentata a idrogeno.</p>
--------	--	--

¹ RS 235.1

² RS 235.1

³ RS 742.140

⁴ RS 641.81



Art. 2		<p>¹ Il Consiglio federale può prevedere una tariffa ridotta della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica.</p> <p>² Se prevede una tariffa ridotta per i veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica, la riduzione è al massimo del:</p> <ul style="list-style-type: none">a. per il primo anno: 25 per cento;b. per il secondo anno: 20 per cento;c. per il terzo anno: 15 per cento;d. per il quarto anno: 10 per cento;e. per il quinto anno: 5 per cento.
Art. 3		<p>¹ Se il Consiglio federale prevede una tariffa ridotta per i veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica, può prevedere contributi d'investimento per il primo acquisto.</p> <p>² I contributi d'investimento sono finanziati con la quota della Confederazione dei proventi netti non necessaria per il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 19 capoverso 2^{bis} LTTP⁵. I crediti d'impegno necessari per i contributi d'investimento devono essere approvati dall'Assemblea federale mediante decreto federale semplice.</p> <p>³ Il contributo d'investimento è al massimo pari all'importo che è possibile risparmiare, applicando la tariffa ridotta di cui all'articolo 2 a una prestazione chilometrica media, fino al termine della durata di validità della presente legge. Il Consiglio federale definisce la prestazione chilometrica media.</p> <p>⁴ Il contributo d'investimento è concesso al detentore, per ogni veicolo, sotto forma di contributo a fondo perso.</p> <p>⁵ Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'erogazione e l'ammontare dei contributi.</p>
Art. 4		<p>¹ Se la Confederazione prevede contributi d'investimento di cui all'articolo 3, è possibile avvalersene unicamente se si rinuncia alle tariffe ridotte di cui all'articolo 2 fino al raggiungimento della prestazione chilometrica media (art. 3 cpv. 3).</p> <p>² Una volta raggiunta la prestazione chilometrica media, ai veicoli cofinanziati dalla Confederazione secondo il capoverso 1 si applica la tariffa ridotta di cui all'articolo 2.</p>



Art. 5		<p>¹ Se un veicolo non raggiunge la prestazione chilometrica media (art. 3 cpv. 3) prima del termine della durata di validità della presente legge, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) chiede la restituzione del contributo d'investimento.</p> <p>² Se un veicolo cofinanziato dalla Confederazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 è venduto prima del termine della durata di validità della presente legge senza aver raggiunto, a quel momento, la prestazione chilometrica media (art. 3 cpv. 3), l'UDSC chiede la restituzione del contributo d'investimento.</p> <p>³ L'importo da restituire diminuisce proporzionalmente ai chilometri percorsi dal veicolo.</p>
Art. 6		<p>¹ Il detentore del veicolo venduto deve notificare la vendita di cui all'articolo 5 capoverso 2 all'UDSC nella forma prescritta da quest'ultimo.</p>
Art. 7		<p>Chi viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 è punito con una multa.</p>
Art. 8		<p>Se a seguito di uno o più atti sussistono le condizioni perché all'autore siano inflitte più multe di cui all'articolo 7, l'UDSC può aumentare adeguatamente la pena.</p>
Art. 9		<p>Le infrazioni sono perseguite e giudicate, conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo, dall'UDSC.</p>
Art. 10		<p>¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge. ² Emanata le disposizioni d'esecuzione.</p>
Art. 11		<p>¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo. ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. ³ La presente legge ha effetto sino al ...</p>